

**INTIMAZIONE****14 SET. 2018**Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 3 settembre 2018 del Municipio del Comune di Cevio con cui si chiede l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 11 giugno 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 10 settembre 2018 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

- *Manca un preambolo inerente il Consiglio comunale che decreta gli articoli del Regolamento (v. Modello);*
- *Art. 14 cpv. 1: stralciare "per la raccolta" in quanto già compreso nel concetto di gestione;*
- *Art. 14 cpv. 3: viene stralciato d'ufficio "ritenuta una copertura minima del 70%";*
- *Art. 15 cpv. 1: si ricorda che la tassa base serve a finanziare anche i costi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e le raccolte separate come indicato dall'art. 18a LALPAmb;*
- *Art. 15 cpv. 3 lett. c: il penultimo paragrafo, per maggiore chiarezza, andrebbe spostato alla fine del capoverso 2;*
- *Art. 15 cpv. 3 lett. d: considerata l'occasionalità della categoria risulta essere maggiormente conforme al principio di causalità il solo prelievo di una tassa sul quantitativo;*
- *Art. 15 cpv. 6: i casi particolari e i grandi produttori devono essere chiaramente definiti almeno nella relativa Ordinanza;*
- *Art. 17 cpv. 1 e 2: è richiesto di definire nel Regolamento i minimi e i massimi per le differenti categorie e suddivisioni. Viene inoltre indicata una tassa causale per i rifiuti ingombranti e speciali; anche in questo caso occorrerà specificare nel dettaglio nel Regolamento consortile.*

*Si ricorda che occorrerà anche l'entrata in vigore del Regolamento rifiuti consortile del CRRV entro i termini stabiliti per rendere attuabili tutte le indicazioni presenti nel Regolamento comunale.*

Considerato quanto segue,

tenuto conto delle indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (**parte in grassetto**):

### **art. 14 cpvv. 1 e 3**

cpv. 1

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per ~~la raccolta e~~ la gestione ... omissis ...

cpv. 3

Il loro ammontare ... omissis ... una copertura dei costi del 100%, ~~ritenuta una copertura minima del 70%~~, con la possibilità ... omissis ...

**art. 15 cpv. 3 let. c**

Il seguente paragrafo:

*Sono esonerati le aziende ... omissis ... da essi prodotti.*

**è spostato alla fine del cpv. 2.**

Per il resto, si sollecitano gli organi locali a tener conto delle ulteriori indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati e a predisporre (ove necessario) la procedura di completazione del Regolamento. Ciò per quanto attiene a:

- **art. 15 cpv. 1:** la tassa base serve a finanziare anche i costi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e le raccolte separate come indicato dall'art. 18a LALPAmb;
- **art. 15 cpv. 3 lett. d:** andrebbe valutato il solo prelievo di una tassa sul quantitativo;
- **art. 15 cpv. 6:** i casi particolari e i grandi produttori devono essere definiti almeno nell'Ordinanza;
- **art. 17 cpv. 1:** vanno definiti nel Regolamento medesimo i minimi e i massimi per le differenti categorie e suddivisioni.

Si ricorda infine che per rendere attuabili tutte le indicazioni nel Regolamento comunale occorrerà anche il completamento della procedura di modifica delle basi legali a livello di Consorzio raccolta rifiuti Vallemaggia.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

**risolve:**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Cevio. Sono riservati i punti seguenti.
2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

**art. 14 cpvv. 1 e 3**

*cpv. 1*

*Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per ~~la raccolta e la gestione~~ ... omissis ...*

cpv. 3

*Il loro ammontare ... omissis ... una copertura dei costi del 100%, ~~ritenuta una copertura minima del 70%~~, con la possibilità ... omissis ...*

**art. 15 cpv. 3 let. c**

Il seguente paragrafo

*Sono esonerati le aziende ... omissis ... da essi prodotti.*

**è spostato alla fine del cpv. 2.**

3. Si rinvia per il resto alle indicazioni dei considerandi della presente risoluzione. Gli organi locali sono sollecitati a se del caso procedere come indicato.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune Cevio.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
7. **Intimazione e comunicazione a:**
  - Municipio del Comune di Cevio, Via Pretorio 4, 6675 Cevio;
  - Presidente dell'Assemblea comunale, per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
  - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca